

## ALLEGATO TECNICO

**Tabella A** descrittiva

<b>RAGIONE SOCIALE DITTA AUTORIZZATA</b>	CAVA DI BARCO di Appiani Danilo & C. snc	<b>Cod. fiscale</b>	
		02149570174	
<b>SEDE LEGALE</b>	Via Bompensiero, 6 Villachiarà (BS)		
<b>SEDE IMPIANTO</b>	Via Bompensiero, 6 Villachiarà (BS)	<b>FOGLIO N. 7</b>	
		<b>MAPP. N.</b>	243 e 249
<b>SUPERFICI</b>	- totale insediamento	m <sup>2</sup> 9.700	
	Area coperta uffici e servizi igienici	m <sup>2</sup> 22	
	- area scoperta pavimentata	m <sup>2</sup> 2.638	
	- area permeabile oggetto di autorizzazione	m <sup>2</sup> 4.240	
	- area permeabile non oggetto di autorizzazione	m <sup>2</sup> 1.360	
	- area a verde	m <sup>2</sup> 1.440	
<b>ZONA URBANISTICA D'INSEDIAMENTO</b>	“AREA PER CANTIERE TRATTAMENTO INERTI”	P.G.T. VIGENTE	
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE</b>	APPIANI DANILO		
<b>RESPONSABILE TECNICO</b>	APPIANI DANILO		



## 1. Descrizioni delle operazioni e dell'impianto

1.1 La superficie complessiva dell'insediamento è di circa 9.700 mq, di cui mq. 1.360 non oggetto di autorizzazione; l'impianto è sito nel Comune di Villachiara (BS) Via Bompensiero n. 6, è censito al NCTR del Comune di Villachiara al foglio n. 7 mappali 243 e 249; l'area è inserita nel P.G.T. vigente come "area per cantiere trattamento inerti" la ditta ha disponibilità dell'area;

1.2 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- Area A1: Messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi effettuata in cumulo su area pavimentata, impermeabile, allo scoperto; la superficie complessiva di tale area è pari a 1.180 mq; in tale area viene effettuato il trattamento con impianto REV GCV90 matricola n. 10487;
- Area A2: Deposito di materiale frantumato in attesa di test di cessione per la qualifica di EoW, effettuata in cumulo su area pavimentata impermeabile, allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 120 mq;
- Area A3: Deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi decadenti, effettuato in cassoni metallici, posti su area pavimentata, impermeabile allo scoperto; la superficie di tale area è pari a 30 mq;
- Area A4: Deposito EoW di aggregati riciclati conformi alle specifiche di settore, effettuato in cumulo, posti su area pavimentata, impermeabile all'aperto; la superficie di tale area è pari a 2.500 mq;

1.3 nell'insediamento possono essere effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi in entrata
- messa in riserva (R13) di materiale frantumato in attesa di certificazione ed E.o.W.;
- trattamento (R5) di rifiuti speciali non pericolosi
- stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività (R13/D15);

1.4 "Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW".

### a) Rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione, fabbricazione di prodotti da costruzione, produzione di cemento e manufatti in calcestruzzo, trattamento meccanico dei rifiuti:


Il recupero dei rifiuti di cui al codice EER 17.01.01.- 17.01.07 - 17.09.04 viene svolto mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica (deferrizzazione) e della frazione indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti aventi granulometria idonea e selezionata.

Al materiale, che mantiene la qualifica di rifiuto, proveniente dal trattamento di cui sopra, deve essere effettuato il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/98 e s.m.i., eseguito per lotti inferiori o uguali a 3000 m<sup>3</sup> secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Dopo il test di cessione il materiale può essere omogeneizzato con altri materiali inerti ottenuti da processi di recupero interni e/o altri materiali vergini per la produzione di:

- aggregati conformi alle norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade), UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate - specifiche) UNI EN 12620:2008 e s.m.i. (aggregati per calcestruzzo);

Gli aggregati UNI EN 13242:2008 e s.m.i e UNI EN 13285:2010 e s.m.i., possono essere utilizzati per reinterri, riempimenti e rimodellazioni, previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Cava di Barco snc, della compatibilità del sito a ricevere tali materiali in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico effettuando, in base al destino, le analisi delle CSC di cui alla colonna A o B, tabella 1, allegato 5, titolo V, parte IV, del D.lgs. 152/2006 o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46;



Gli aggregati di cui sopra sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare, per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007.

Per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

Alle condizioni sopra riportate il materiale cessa la qualifica di rifiuto ed il rispetto di tali criteri è attestato dal produttore, prima della commercializzazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

#### 1.5. Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti

Ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, per la verifica di cessazione della qualità di rifiuto si fa riferimento ai seguenti criteri:

1.5.a. Condizioni di verifica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006

**a) la sostanza o l'oggetto è destinato/a a essere utilizzato/a per scopi specifici, per i quali (b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto:**

I rifiuti ammessi all'impianto sono quelli di cui ai codici EER di cui alla tabella del punto 1.7. L'esistenza di un mercato per gli aggregati ottenuti dai trattamenti descritti nei precedenti paragrafi è garantita dal fatto che devono rispettare le stesse norme UNI EN previste per gli aggregati naturali e possono essere utilizzati in sostituzione degli aggregati naturali, per l'impiego in edilizia, in opere di ingegneria civile e costruzione di strade, per la produzione di conglomerati cementizi o di conglomerati bituminosi, per reinterri, riempimenti e rimodellazioni.

Il trattamento dei rifiuti avviene entro un massimo di 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. Successivamente al trattamento gli aggregati prodotti vengono immessi sul mercato mediamente nell'arco di un anno dalla cessazione della qualifica di rifiuto.

**c) La sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti**

Gli aggregati riciclati ottenuti dai processi di trattamento dei rifiuti in ingresso sono conformi a una o più delle seguenti normative tecniche:

- norme tecniche di settore UNI EN 13242:2008 e s.m.i (aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade);
- norme tecniche di settore UNI EN 13285:2010 e s.m.i. (miscele non legate – specifiche);

Gli aggregati riciclati inoltre sono marcati CE in base al loro utilizzo finale, e marcati CE 2+ laddove previsto, in particolare:

- per gli "aggregati" destinati alla produzione di calcestruzzo fuori sito, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 11 aprile 2007;
- per gli "aggregati" destinati alla produzione di conglomerati bituminosi, la marcatura CE dovrà essere adeguata alle disposizioni contenute nel DPR 21/04/1993 n. 246, in linea con le disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 16.11.2009.

**d) L'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.**



La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo **"2 Prescrizioni"**).

La verifica della compatibilità ambientale dei rifiuti da destinare alla produzione di aggregati riciclati viene effettuata attraverso il test di cessione in conformità all'allegato 3 del decreto ministeriale 05/02/1998 e s.m.i. Tale analisi è eseguita per ogni lotto inferiore o uguale a 3000 m<sup>3</sup> secondo il procedimento di campionamento di cui alla norma UNI EN 10802 e s.m.i. e secondo le metodiche previste dalla norma UNI EN 12457-2 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo degli aggregati per recuperi ambientali viene effettuata inoltre, sempre per lotti di 3.000 m<sup>3</sup>, la verifica del rispetto dei limiti fissati dalla colonna A o B di cui alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006, o allegato 2 al decreto 1 marzo 2019 n.46 in relazione alla destinazione d'uso dell'area prevista dallo strumento urbanistico vigente e previa verifica, da effettuarsi a cura della ditta Cava Di Barco s.n.c., della compatibilità del sito a ricevere tale materiale.

1.5.b. Condizioni di verifica, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del d.lgs 152/2006

**a) Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero**

I rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli di cui ai codici EER e alle tipologie merceologiche riportati in tabella al punto 1.7. La conformità dei rifiuti in ingresso all'operazione di recupero è garantita dalla procedura di accettazione dei rifiuti stessi (vedasi paragrafo relativo punto **"2 Prescrizioni"**);

**b) processi e tecniche di trattamento consentiti:**

Relativamente ai processi e alle tecniche di trattamento dei rifiuti in oggetto si veda il paragrafo **"Processo di trattamento dei rifiuti ed impiego EoW"**

**c) criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario:**

vedasi punti c) e d) sopra riportati per l'art. 184 ter comma 1;

**d) requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'autonitoraggio e l'accreditamento, se del caso:**

Il sistema di gestione dei rifiuti è stato codificato con una procedura interna definita dall'azienda. Questo riguarda in particolare la procedura di caratterizzazione e di accettazione dei rifiuti in ingresso, i tempi e le modalità stoccaggio degli stessi e i test effettuati sui rifiuti trattati necessari per la cessazione della qualifica di rifiuto e la certificazione secondo le norme tecniche di settore.

**e) un requisito relativo alla dichiarazione di conformità:**

Per ogni lotto di rifiuti trattati (3.000 mc) è prevista la redazione di una dichiarazione di conformità redatta secondo il modulo allegato al presente, a formarne parte integrante e sostanziale, da inviare tramite raccomandata PEC, alla Provincia ed all'Arpa di Brescia. La stessa viene inoltre conservata presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale.

1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- mc 6.700 per la messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, materiale frantumato in attesa di certificazione ed E.o.W.;
- mc 40 di stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività (R13/D15) da avviare a trattamento presso altri impianti;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di trattamento (R5) è pari a 60.000 t/a;



1.7. l'elenco dei rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati, così come catalogati ed individuati dal codice EER, ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06, e il riepilogo delle operazioni effettuate sono riportati nella seguente tabella:

EER	Denominazione	Stato fisico	R13	R5
170101	Cemento	Solido	X	X
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	Solido	X	X
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902*, 170903*,	Solido	X	X

1.8. i rifiuti vengono stoccati in cumuli, su aree scoperte pavimentate in cls così come previsto dalla planimetria allegata al presente provvedimento.

1.9. I rifiuti speciali decadenti dall'attività, ai quali sarà attribuito un codice EER della famiglia 1912xx a seconda della tipologia (ferro, legno, plastica, ecc.), sono i seguenti:

EER	Denominazione	Stato fisico	R13	D15
191202	Metalli ferrosi	Solido	X	
1912.xx	Rifiuti misti (metalli, legno, plastica, ecc.)	Solido	X	X

Le aree di movimentazione dei rifiuti inerti e la strada di accesso alla piattaforma di stoccaggio dei rifiuti speciali non pericolosi sono presidiate da una rete di irrigatori per l'abbattimento delle polveri.


## 2. Prescrizioni

2.1 La ditta dovrà seguire le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso in particolare, prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, deve verificare l'accettabilità degli stessi, mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione per tutti i rifiuti, e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati.
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del Decreto legislativo. 152/06 preveda un codice EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";


Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica analitica dovrà essere almeno semestrale ad eccezione di quelli che provengono in modeste quantità da piccoli lavori edili di cui ai codici EER 170904, in tal caso la verifica dovrà essere effettuata al raggiungimento di un quantitativo di circa 500 mc. Nel caso in cui su tale cumulo venga accertata la non conformità, la ditta deve inviarlo a impianti terzi autorizzati per lo smaltimento/recupero.

- verifica in riferimento al contenuto dei POPS Regolamento 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione al ciclo da cui derivano. Le modalità di verifica per singolo EER devono essere indicate nel protocollo di gestione rifiuti.
- Per i rifiuti identificati dai codici EER 170904 (rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione), oltre ai parametri sopra riportati deve essere ricercato l'amianto. La ricerca della presenza di amianto deve essere effettuata mediante esame del campione di rifiuti al microscopio al fine di individuare fibre o fascetti di fibre ascrivibili alle forme di amianto; in caso di




rinvenimento di amianto si dovrà provvedere alla comunicazione all'ATS, secondo la normativa vigente

- 2.2 I campionamenti dei rifiuti devono essere effettuati con le modalità previste dalle norme UNI 10802:2004;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Registro Elettrico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (R.E.N.T.R.I.) istituito con il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito in Legge con Legge n. 12 del 11 febbraio 2019 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;  
le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.4 I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto indicato al punto 1.5;
- 2.5 il rispetto dei criteri di cui alla precedente prescrizione è attestato dal produttore tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta prima della commercializzazione, secondo il modello allegato al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale;
- 2.6 il produttore delle EoW deve conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, le suddette dichiarazioni di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono;
- 2.7 le norme UNI EN per la classificazione del materiale come EoW/prodotti e i certificati relativi alle marcature CE devono essere tenute presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo che le richiedono;
- 2.8 la ditta, come disposto dal comma 5 bis, dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06, deve dare dimostrazione del rispetto dei Regolamenti REACH e CLP in relazione agli EoW prodotti, conservando la relativa documentazione presso l'installazione a disposizione degli organi di controllo;
- 2.9 la ditta deve effettuare la verifica di compatibilità del sito di destino a ricevere il materiale nel caso l'EoW sia utilizzato per riempimenti, reinterri e rimodellazioni;
- 2.10 i lotti di EoW devono essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria e deve essere presente idonea cartellonistica indicante se trattasi di lotto in attesa di analisi, di lotto sul quale sono già state fatte le analisi di conformità con esito positivo, di lotto in attesa di certificazione;
- 2.11 qualora il lotto di EoW risulti non conforme, deve permanere nell'area dedicata e identificato con apposita cartellonistica. La ditta deve adottare una procedura scritta per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione della non conformità;
- 2.12 dopo l'emissione della dichiarazione di conformità per il lotto individuato e depositato nella specifica area, la stessa non può essere utilizzata ai fini della formazione di un nuovo lotto, fino al termine del suo svuotamento mediante utilizzo dell'intero lotto presente;
- 2.13 I prodotti e le EoW ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare i criteri previsti all'art. 184-ter del d.lgs. 152 del 3 aprile 2006, dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta dalle linee guida SNPA per l'applicazione della disciplina EoW (Delibera del Consiglio SNPA n. 67 del 06/02/2020);
- 2.14 restano sottoposti al regime dei rifiuti, i materiali:
  - derivanti dalle operazioni di recupero non rispondenti a quanto previsto dal presente atto;
  - che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione, entro un anno dalla data di sottoscrizione della dichiarazione di conformità;
- 2.15 I sottoprodotti devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 183, comma 1, lett. qq) e dall'articolo 184-bis del d.Lgs. 152/06;
- 2.16 Il deposito di eventuali sottoprodotti deve essere effettuato in area debitamente contrassegnata da apposita cartellonistica e separatamente dalle aree utilizzate per il deposito delle EoW/prodotti ottenute dal trattamento dei rifiuti, garantendo la tracciabilità di tali materiali;



- 2.17 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- 2.18 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 in particolare:
- le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EoW devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, dei prodotti, degli aggregati dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato mantenendo la separazione per codici EER – rifiuti - aggregati - EOW;
  - le aree di stoccaggio e i contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
  - lo stoccaggio nell'area A1 dei rifiuti di cui ai codici EER 170904-170101-170107 deve essere effettuato mantenendo distinte e separate le zone adibite ad ogni relativo codice EER, apponendo apposita cartellonistica;
  - lo stoccaggio dei rifiuti/prodotti/aggregati/EOW deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento, e secondo le modalità descritte al precedente punto 1.4;
- 2.19 entro tre mesi dal rilascio del presente atto il gestore dell'impianto deve aggiornare il "Protocollo di gestione dei rifiuti", che comprende anche il controllo di qualità dei materiali prodotti E.O.W., nel quale devono essere racchiusi:
- tutte le procedure adottate per la caratterizzazione preliminare;
  - le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento e/o recupero.
  - le procedure per il monitoraggio dei parametri inerenti la configurazione/controllo dell'impianto di trattamento specifici per ogni materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto da generare;
  - il monitoraggio delle verifiche di conformità dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (ambientali e prestazionali);
  - il monitoraggio e la registrazione dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto in uscita dall'impianto (quantità e destinazioni) al fine di verificare quanto stabilito dall'art. 190 del d.lgs. 152/06;
  - la documentazione da utilizzarsi per la registrazione dei monitoraggi/controlli/verifiche effettuati sulla base dei punti precedenti, che assicuri altresì la tracciabilità dei lotti di rifiuti che hanno cessato la qualifica di rifiuto;
  - l'individuazione dei soggetti deputati ai monitoraggi/controlli/verifiche, che dovranno curare la produzione della suddetta documentazione.
- Altresì, tale documento deve tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. L'impianto deve essere gestito con le modalità in esso riportate.
- Il protocollo di gestione dei rifiuti deve essere tenuto presso l'installazione e messo a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.20 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:



- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;
- 2.21 i rifiuti decadenti dall'attività di trattamento devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.22 i rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) devono essere conferiti al trattamento entro 6 mesi dall'accettazione degli stessi sul registro di carico e scarico;
- 2.23 i rifiuti sottoposti a operazioni di deposito preliminare (D15) devono essere conferiti ad impianti di gestione rifiuti autorizzati entro 1 anno dalla presa in carico sul registro di carico e scarico rifiuti;

### 3. Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

